

MEMORIA 2 DICEMBRE 2015
580/2015/I/IDR

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE “PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA
GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE E DISPOSIZIONI PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE
DEL SERVIZIO IDRICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L’ADOZIONE DI
TRIBUTI DESTINATI AL SUO FINANZIAMENTO”(AC 2212)**

Memoria per l’audizione presso la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori
pubblici della Camera dei Deputati

Roma, 2 dicembre 2015

Signor Presidente, Gentili Deputate e Deputati,
desidero ringraziare la VIII Commissione della Camera dei Deputati, per aver invitato in audizione il Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, anche a nome dei miei Colleghi Alberto Biancardi, Luigi Carbone, Rocco Colicchio e Valeria Termini, in merito alla disegno di legge recante “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento” (AC 2212), attualmente all’esame in prima lettura presso codesta Commissione .

L’appuntamento odierno è particolarmente gradito perché costituisce l’occasione per illustrare al Parlamento - che, con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. “Salva Italia”), ha inteso assegnare alla medesima Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici – una sintetica ricognizione dell’attività regolatoria nel settore dei servizi idrici sin qui svolta. Attività che, riteniamo, stia contribuendo a garantire la stabilità del contesto regolatorio e, quindi, a favorire, da un lato, la sostenibilità e la certezza degli investimenti di cui il settore ha estremamente bisogno e, dall’altro, la tutela degli utenti e dell’ambiente, attraverso la definizione di tariffe eque, certe e trasparenti e l’individuazione di adeguati parametri di qualità del servizio.

Con la presente memoria vorremmo, dunque, fornire oggi un contributo ai lavori di codesta Commissione, soffermandoci in particolare sull’articolo 5 in materia di “governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell’acqua” ed offrendo, nel contempo, la nostra completa disponibilità alla disamina di ulteriori dati ed elementi ritenuti utili e all’integrazione delle considerazioni che ci accingiamo ad esporre, sia in forma scritta sia rispondendo direttamente ad eventuali domande e richieste di chiarimenti che ci saranno formulate.

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

Roma, 3 dicembre 2015

Premessa

Il disegno di legge recante “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento” (AC 2212), attualmente all’esame in prima lettura presso codesta Commissione, si pone come finalità quella di dettare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

L’Autorità, da sempre **neutrale rispetto alla proprietà – pubblica, mista o privata – dei gestori**, ritiene di soffermarsi, nel corso di codesta audizione, in particolare sull’articolo 5 in materia di “*governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell’acqua*”, proprio in quanto Istituzione dello Stato che ha fatto proprie le finalità generali di miglioramento del benessere dei cittadini e quelle peculiari del settore idrico indicate dalla legge, utilizzando lo strumento della regolazione, per contribuire a rafforzare un settore fondamentale e, con esso, la vita dei cittadini che accedono al predetto servizio. Infatti, una buona e strutturata regolazione si rivolge in maniera universale all’insieme dei soggetti che erogano i servizi idrici, con la finalità di perseguire maggiori livelli di efficienza e di efficacia nelle prestazioni rese agli utenti finali. Una regolazione basata su tali orientamenti, pertanto, può prescindere dagli assetti proprietari del settore e, nel suo progressivo sviluppo ed implementazione all’interno del sistema, tende nel tempo ad assicurare efficienza nei costi sottesi alle tariffe ed elevati livelli di qualità dei servizi, in presenza di soggetti gestori sia pubblici che privati.

L’articolo 5 stabilisce che la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell’acqua e della sua salvaguardia come bene ambientale sia affidata in esclusiva al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito: MATTM),

che svolge anche le competenze di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe e di definizione del metodo tariffario. Prevede, inoltre, che le Regioni definiscano i bacini o sub bacini che compongono ciascun distretto idrografico, il quale - ai sensi dell'articolo 3 - viene riconosciuto quale dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua, sostituendo di fatto gli attuali Ambiti Territoriali Ottimali. Inoltre, la norma in questione attribuisce ai Consigli di Bacino (istituiti per ogni bacino o *sub* bacino e di cui fanno parte gli Enti locali) le funzioni di programmazione, di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione e del successivo affidamento, nonché di modulazione delle tariffe all'utenza, trasferendo ai medesimi Consigli di bacino - come precisato anche dal richiamato articolo 3 - le competenze in materia di servizio idrico integrato attualmente assegnate agli Enti di governo dell'ambito (di seguito: EGA). L'articolo 5 assegna, infine, a un'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (istituita con decreto del MATTM) le funzioni di controllo sull'attuazione delle disposizioni vigenti.

Da tale previsione normativa risulta, quindi, particolarmente significativo il cambio di *governance* del settore idrico atteso da parte dei proponenti il disegno di legge. **Governance che, peraltro, non presenta** - neppure come delineata nel disegno di legge sottoposto oggi all'esame di codesta Commissione - **alcuna connessione con la natura pubblica o privata degli esercenti il servizio.**

Occorre evidenziare che **il disegno di legge di cui si discute non risulta coordinato con le più recenti riforme in ordine all'organizzazione e gestione dei servizi idrici.** Infatti, il testo del disegno di legge è stato presentato il 20 marzo 2014, precedentemente quindi sia al decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, (cd. Decreto Sblocca Italia), sia alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge Stabilità 2015, che a loro volta sono intervenuti, perfezionando e completando, il modello di *governance* attualmente in essere.

In particolare, l'articolo 7 del cd. Decreto Sblocca Italia ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, prevedendo,

tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti locali all'Ente di governo dell'ambito, nonché l'obbligo per gli EGA - con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto - di adottare il Piano d'Ambito e di procedere – nel rispetto del principio di unicità della gestione – alla scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo e al conseguente affidamento del servizio entro il 30 settembre 2015.

Ulteriori novità introdotte dal citato Decreto Sblocca Italia sono poi riconducibili alla disciplina delle gestioni esistenti, prevedendo la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato, con la sola eccezione delle gestioni conformi alla normativa *pro tempore* vigente, che continuano ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale.

La Legge di Stabilità per il 2015, poi, intervenendo in tema di servizi pubblici locali, all'articolo 1, comma 609, integra la disciplina al dichiarato fine di “*promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*”, dettando nuove disposizioni in tema di Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali. In primo luogo, viene consolidato il ruolo degli EGA, prevedendo l'obbligatoria partecipazione degli Enti locali, al fine di superare l'attuale frammentazione della *governance* dei servizi pubblici locali. In secondo luogo, agli EGA viene assegnato, oltre a quanto già previsto, il compito di predisporre la relazione prodromica all'affidamento del servizio di cui all'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, comprensiva di un Piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti e con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento *in-house*, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Viene, inoltre, disposto come ulteriore promozione delle aggregazioni, la prosecuzione della gestione in essere, nei casi di acquisizione o fusione societaria, consentendo, ove necessario, la rideterminazione delle condizioni per il mantenimento dell'equilibrio economico-

finanziario del nuovo soggetto gestore, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere. A sostegno dei programmi degli interventi approvati, viene altresì prevista l'attribuzione, in via generale, dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse statali agli Enti di governo degli ambiti o ai relativi gestori, nonché l'assegnazione delle risorse in via prioritaria ai gestori selezionati con gara o di cui l'Autorità attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso.

Alla luce dell'evoluzione normativa illustrata, il disegno di legge all'esame sembra voler interrompere il percorso sin qui intrapreso, volto a favorire un assetto normativo e regolatorio del settore stabile ed orientato all'efficienza, che sta riportando gradualmente a denominatore comune realtà estremamente eterogenee.

1. La regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Come noto, l'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Decreto Salva Italia), ha trasferito a questa Autorità tutte le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici precedentemente attribuite all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, che contestualmente è stata soppressa; ed ha, inoltre, demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la ricognizione delle funzioni già trasferite dalla legge n. 214/2012 nonché delle ulteriori funzioni da trasferire.

Tale decreto ha individuato all'articolo 2, comma 1, le finalità della regolazione del servizio idrico integrato, ossia: *“a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario; e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e*

dell'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE". In base al citato articolo 21 del decreto-legge n. 201/2011, le funzioni regolatorie trasferite "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481", la legge istitutiva della regolazione nazionale dei servizi di pubblica utilità con connotati di indipendenza dal Governo e dagli operatori.

Il Legislatore, nel 2012, nel trasferire all'Autorità le funzioni di regolazione e di controllo del settore, ha prescelto un'istituzione che già da diversi anni ha una strutturata interfaccia con il territorio, ed è oramai un interlocutore consolidato del sistema delle realtà territoriali locali. Peraltro, l'affidamento delle funzioni di regolazione ad un'Autorità indipendente, statuita dallo stesso Legislatore, persegue lo scopo di superare alcune criticità del precedente modello istituzionale, tra cui anche il rischio di collusioni, dovute a conflitti di interesse a livello locale tra Regolatore e gestore, soggetti che spesso risultano espressione del medesimo ente o sono strettamente interconnessi (spesso l'ente locale si configura, al contempo, come regolatore nell'ambito degli EGA e come soggetto gestore, in quanto azionista, unico o di controllo, delle imprese di gestione).

Vale preliminarmente la pena di osservare che **al momento dell'attribuzione all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo nel settore idrico, il comparto era caratterizzato da problematiche e criticità che possono principalmente ricondursi all'assetto del settore** (notevole frammentazione delle gestioni; eterogeneità tariffaria; diversa metodologia per individuare i costi e differenti impostazioni delle convenzioni per l'affidamento del servizio; incongruenze nelle modalità di riparto delle funzioni pubbliche tra le amministrazioni interessate ai diversi livelli); **ad aspetti finanziari** (ingente necessità di investimenti - ammontando a circa 65 miliardi di euro gli investimenti pianificati per i prossimi trent'anni -, elevato rischio percepito dalle banche, anche per l'incertezza regolatoria che ha caratterizzato l'assetto previgente, e conseguente scarsa propensione al finanziamento); **ad aspetti impiantistici, gestionali e di rapporto con l'utenza** (perdite di rete generalmente elevate, problemi di fornitura persistenti in alcune zone d'Italia; servizi di fognatura e depurazione per impianti spesso

inadeguati rispetto agli standard ambientali fissati a livello europeo, qualità dell'acqua distribuita non conforme ai parametri comunitari, disomogeneità e limitata vigenza/applicazione delle carte del servizio, limitata partecipazione degli utenti ai processi decisionali e insufficiente informazione nei confronti di questi ultimi); **a livelli di qualità del servizio verso i consumatori finali talvolta non adeguati** (livelli prestazionali previsti dalle Carte dei servizi e standard contrattuali molto differenziati tra i diversi gestori, con una divergenza tra gli *standard* teorici garantiti nelle Carte dei servizi e le condizioni contrattuali applicate agli utenti, previsione di un indennizzo all'utente, nel caso di violazione dei suddetti standard di qualità, presente in appena il 6% delle Carte dei Servizi).

Nel primo quadriennio di regolazione indipendente del settore (2012-2015), l'Autorità ha posto in essere molteplici attività in grado di contribuire al superamento delle criticità sopra illustrate, avvalendosi degli **strumenti regolatori a propria disposizione: la regolazione tariffaria** (che, per un verso, deve assicurare la copertura unicamente dei costi efficienti e tendere all'equilibrio economico-finanziario del gestore, e, per l'altro, deve tutelare i consumatori, in settori in cui a ciò non può provvedere il gioco concorrenziale); **la regolazione della separazione contabile o unbundling** (che garantisce la corretta disaggregazione e imputazione dei costi delle singole prestazioni, garantendo le informazioni fondamentali per la valutazione dei costi efficienti); **la regolazione della qualità dei servizi** (volta a consentire l'omogeneizzazione e l'efficientamento dei livelli di qualità attualmente vigenti, al fine di individuare e facilitare l'adozione di standard qualitativi obbligatori e omogenei sul territorio nazionale per i servizi resi agli utenti).

Nell'ambito delle competenze che le sono state attribuite, **l'Autorità ha proceduto sinora ad impostare un quadro regolatorio asimmetrico e innovativo**, per tener conto della molteplicità e della specificità di aspetti che caratterizzano il comparto, definendo al contempo una regolazione volta ad apportare la certezza e la stabilità regolatorie necessarie per lo sviluppo del settore idrico, caratterizzato ancora, in molte zone del Paese, da una significativa carenza infrastrutturale.

Per la prima volta in Italia, sono state approvate tariffe definite con unico metodo omogeneo per tutto il Paese che, con riferimento agli anni 2014-2015, interessano oltre 50 milioni di italiani e riguardano 1.962 gestioni. Il metodo tariffario introdotto dall’Autorità, caratterizzato da menù di schemi regolatori declinati in base alla relazione tra situazione esistente sul territorio ed obiettivi specifici che si intendono perseguire – e tra cui ciascun EGA possa individuare tra quattro schemi alternativi la soluzione tariffaria più efficace da sottoporre all’approvazione – ha consentito di dare impulso allo sviluppo infrastrutturale del settore, contenendo nel contempo l’incremento delle tariffe per i consumatori finali.

Ed infatti, a fronte di un incremento medio annuale delle tariffe del 4% nel 2014 e del 4,4% nel 2015, **si è riscontrato un ammontare di investimenti pianificati per il quadriennio 2014-2017 di oltre 5 miliardi di euro**. Nel complesso la spesa per investimenti in infrastrutture idriche al netto degli interventi finanziati con contributi pubblici (riferita a circa due terzi della popolazione) è passata da 961 milioni di euro nel 2012 a 1,49 miliardi di euro nel 2015, con un incremento del 55%. Si tratta di risultati raggiunti sulla base di scelte adottate dai soggetti competenti a livello locale e successivamente verificate e approvate dall’Autorità, testimoniando uno sforzo di tutti gli attori chiamati a partecipare attivamente alla regolazione idrica volto a superare l’inerzia dei processi decisionali che per troppi anni ha caratterizzato il settore (generando gravi ritardi infrastrutturali).

In continuità con il metodo tariffario previsto per il primo periodo regolatorio (2012-2015), **l’Autorità sta ora definendo quello per il secondo periodo (2016-2019), che conferma l’impostazione fondata su una matrice di schemi regolatori e, al contempo, tiene conto di alcuni fattori aggiuntivi**, anche in considerazione della descritta evoluzione normativa nel frattempo intervenuta (Documento per la consultazione 406/2015/R/IDR e 577/2015/R/IDR).

Assai rilevante appare inoltre, nella medesima prospettiva di tutela dell’utenza, la **regolazione della qualità contrattuale**. Su tale tema l’Autorità, partendo da una

ricognizione delle criticità riscontrate, ha proceduto con un percorso di consultazione, interlocuzione e approfondimento con tutti i soggetti interessati, volto ad introdurre regole sui diversi aspetti, univoche e valide per l'intero territorio nazionale e a superare, dunque, le difformità tra gli standard qualitativi e i relativi indennizzi attualmente previsti nelle Carte dei servizi (spesso disattese) adottate dai diversi gestori.

Nello specifico, con il documento, 20 novembre 2015, 560/2015/R/idr, l'Autorità ha posto in consultazione i propri orientamenti finali, volti a rafforzare la tutela degli utenti finali e a superare le difformità esistenti mediante non solo l'introduzione di *standard* di qualità contrattuali minimi omogenei a livello nazionale, ma prospettando anche l'introduzione di un meccanismo incentivante composto da indennizzi automatici, premi e penali.

Oltre alla regolazione degli aspetti della qualità contrattuale, **sono stati disposti numerosi provvedimenti sui temi che attengono segnatamente alla tutela dell'utenza** del settore idrico. Ci si riferisce, fra gli altri, e non a titolo esaustivo, al procedimento avviato in relazione alla promozione dell'efficienza produttiva, ovvero della massimizzazione delle *performance* dei gestori, a parità di input e dello stimolo all'efficienza dinamica, favorendo l'adozione delle migliori tecniche disponibili (deliberazione 24 luglio 2014, 374/2014/R/idr.); all'indagine relativa alla qualità della risorsa fornita all'utenza, con particolare riguardo al tema della contaminazione da arsenico (conclusasi con la deliberazione 30 aprile 2014, 199/2014/R/idr); e ai provvedimenti che hanno previsto una specifica tutela degli utenti disagiati, ivi inclusi quelli colpiti da eventi sismici, nonché le misure urgenti e programmate di perequazione (Documento per la consultazione 230/2015/R/IDR e Documento per la consultazione 406/2015/R/IDR cit) per la sostenibilità tariffaria sul territorio.

Con particolare attenzione alla tutela degli utenti del servizio idrico, vale ricordare che l'Autorità (deliberazioni 2015 432/2015/E/idr e 433/2015/E/idr) ha avviato una campagna di ispezioni congiunte con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, per verificare la corretta applicazione delle tariffe idriche

2012-2015 da parte dei gestori del servizio, con particolare attenzione a parametri quali il controllo degli importi addebitati in bolletta, il rispetto degli obblighi di trasparenza delle fatture, la congruità dei dati trasmessi per la definizione delle tariffe, lo stato di realizzazione degli investimenti pianificati.

Di primaria importanza per il completamento della regolazione tariffaria dei servizi idrici risulta essere anche il **tema della definizione della regolazione in materia di separazione contabile**. L'Autorità ha avviato tale percorso fin dall'inizio del 2013¹: la complessità della materia ha fatto emergere la necessità di un confronto diretto con i soggetti interessati. Per tale ragione l'Autorità ha proceduto a numerose consultazioni e all'istituzione, nel mese di novembre 2014, di un tavolo tecnico con i principali *stakeholders*. Tale interlocuzione ha condotto alla pubblicazione di un documento per la consultazione, 515/2015/R/idr, che illustra gli orientamenti finali dell'Autorità in materia, integrando le linee guida che intende adottare in tema di *unbundling* contabile, con particolare riguardo agli indirizzi relativi alle modalità ed alle procedure di separazione contabile a livello di Ambito Territoriale Ottimale.

Parallelamente alle tematiche citate, l'Autorità ha anche avviato, con la deliberazione 412/2013/R/idr, un **procedimento per l'introduzione di una disciplina uniforme della convenzione tipo per l'affidamento e la gestione del SII** ed ha recentemente pubblicato un documento per la consultazione, 542/2015/R/idr, che illustra gli orientamenti finali relativi allo schema dei contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, al fine di regolamentare in modo uniforme sul territorio nazionale i rapporti tra Ente di governo dell'ambito e i gestori del servizio idrico integrato. Spetta inoltre alla regolazione la disciplina dei rapporti tra gestori del servizio e utenti finali. Entro fine anno, l'Autorità intende adottare, contestualmente al metodo tariffario per il nuovo periodo regolatorio, il provvedimento finale, in cui verrà altresì esplicitata la procedura per l'adeguamento obbligatorio delle convenzioni in essere alla convenzione tipo.

¹ Documento per la consultazione 82/2013/R/com.

Preme, inoltre, ricordare che l’Autorità italiana è stata eletta alla Presidenza di WAREG, il *network* dei regolatori idrici europei con obiettivi comuni, quali, per esempio, la promozione di quadri regolatori stabili e lo scambio di *best practices*. WAREG contribuisce a creare i presupposti per affrontare congiuntamente tra i regolatori criticità e problematiche a livello comunitario, con una sempre più proficua interlocuzione con la Commissione Europea e gli *stakeholders* – anche internazionali – del settore.

Entrando nel merito dell’articolato del disegno di legge, con riferimento alla norma (**art. 2, comma 4**) relativa alla gratuità dei primi 50 litri di fornitura al giorno posti a carico della fiscalità generale, l’Autorità – coerentemente con quanto già segnalato in precedenti occasioni – rileva **l’inopportunità e iniquità di una simile misura, che estenderebbe tale beneficio anche alle utenze non disagiate**. In altri termini, si ritiene che eventuali agevolazioni debbano essere riconosciute non alla totalità dell’utenza, ma solo ai soggetti in difficoltà economica e riconosciute bisognose di particolari tutele.

Nel corso di questi quattro anni di attività nell’ambito del servizio idrico integrato, l’Autorità ha proceduto, dopo una ricognizione generale del settore – che ne ha evidenziato la notevole complessità e le peculiarità – ad intervenire su più fronti e, nonostante vi siano non pochi elementi di criticità non ancora del tutto superati, il settore idrico ha, comunque avviato un cammino di progresso credibile, anche grazie all’impulso impresso dalla regolazione indipendente messa in campo da questa Autorità nei tre anni di operato in questo settore.

Vale, ancora, ribadire che **il settore idrico ha estremo bisogno di una governance razionale e stabile, che eviti gli elementi di sovrapposizione tra i diversi livelli istituzionali, e di un sistema di regole certe e durature** – e ciò è indipendente dalla natura pubblica o privata del soggetto gestore – affinché tutti gli attori del settore, pubblici, misti o privati, possano compiere le proprie scelte perseguendo l’obiettivo dell’efficienza a beneficio del consumatore finale. In tale contesto, **l’Autorità si è posta e si pone come soggetto tecnico terzo e neutrale rispetto agli interessi confliggenti e**

spesso inconciliabili che caratterizzano il settore, tenuto a orientare la sua azione in coerenza con le finalità, di natura prevalentemente tecnico-economica, previste dalla legge.